

STATUTO

Art.1

DENOMINAZIONE E SEDE

L'ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE CAMPOBASSO, costituitasi in data 31.03.2014, ai sensi del D. Lgs 117/2017 e della normativa vigente in materia, modifica la denominazione in "ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE FIDAS CAMPOBASSO-ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)".

L'ODV ha sede in Campobasso, in Contrada Colle delle Api, 91/F, e opera nel territorio della Regione Molise.

La sede dell'ODV potrà essere mutata con deliberazione del Consiglio Direttivo, quindi non comporterà modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Art.2

STATUTO

L'Organizzazione di volontariato, di seguito anche "Associazione", è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'organizzazione e l'attività dell'Associazione possono essere disciplinate, in armonia col presente statuto, da un regolamento interno, emanato dal Consiglio Direttivo.

Art.3

SCOPI FINALITA' E ATTIVITA'

L'ODV non ha scopi di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati.

Scopi finalità ed attività dell'ODV sono:

- Raccolta di sangue ed emocomponenti;
- Promozione e sensibilizzazione alla donazione e alla cultura della solidarietà;
- Promozione alla cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita;
- Collaborazione fra organismi del Terzo Settore (Organizzazioni di volontariato, Associazioni di Prevenzione Sociale, Cooperative Sociali);
- Collaborazione per interventi e prestazioni sanitarie;
- Collaborazione con Enti di educazione, istruzione e formazione professionale;
- Collaborazione alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Collaborazione in attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e della donazione;

- **Promozione della cittadinanza attiva, dell'impegno civile e sociale, della legalità e della coesione sociale.**

L'ODV, inoltre, nella sua attività interna ed esterna, si ispira ai principi di democraticità, trasparenza, partecipazione e mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra Organizzazione.

L'attività svolta dagli associati in favore e per conto dell'ODV nonché l'esercizio delle cariche associative sono a titolo gratuito.

Per l'attività di raccolta sangue ed emocomponenti, L'ODV riceve i rimborsi previsti dalla normativa vigente regolamentata da apposite convenzioni.

Per le attività di interesse generale prestata, L'ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'ODV potrà svolgere attività accessorie e strumentali integrative di quelle statutarie.

Art.4

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Sono soci effettivi dell'ODV, tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle e vengono iscritti nel libro dei soci.

L'ODV è costituita da un minimo di sette soci effettivi, se tale numero viene meno, la medesima dovrà ripristinarlo entro un anno.

L'ammissione all'ODV come socio effettivo è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato. Nel caso di accettazione, la deliberazione sarà comunicata al richiedente, che verrà iscritto nel libro dei soci a cura dell'organo deliberante e, acquisisce il diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 gg., motivandola. L'aspirante socio può nei 60 gg. successivi chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Sono soci donatori fidelizzati, coloro che ne fanno richiesta scritta all'ODV sull'apposita modulistica. Gli stessi vengono inseriti nel registro dei donatori, acquisiscono i diritti e i doveri previsti dal presente Statuto con la possibilità di partecipare alle Assemblee ordinarie. Possono recedere dall'ODV in qualsiasi momento con comunicazione scritta.



Art.5

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I diritti degli associati sono i seguenti:

- 1 – partecipare alle assemblee;**
- 2 – eleggere i componenti degli organi associativi, se maggiorenni;**
- 3 – essere eletti alle cariche sociali;**
- 4 – votare in assemblea purchè iscritti da almeno tre mesi;**
- 5 – concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;**
- 6 – essere informati e di accedere ai documenti e agli atti dell'ODV, mediante richiesta scritta da presentare almeno sette giorni prima al Presidente dell'ODV;**
- 7 – usufruire di tutti i servizi dell'ODV;**
- 8 – dare le dimissioni in qualunque momento.**

I doveri degli associati sono i seguenti:

- 1 – osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;**
- 2 – contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività prestata in modo personale, spontaneo, gratuito, non retribuita neppure dal terzo beneficiario, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;**
- 3 – astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell'ODV.**

Art.6

QUALITA' DI VOLONTARIO

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ODV.

Art.7

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per le seguenti motivazioni:

- a. decesso;**
- b. recesso mediante comunicazione scritta, al Presidente dell'ODV;**
- c. esclusione per gravi trasgressioni alle norme Statutarie. La competenza spetta al Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta all'interessato, il quale ha la possibilità di appello entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.**

Art.8

ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'ODV sono:

- **L'Assemblea dei soci;**
- **Il Consiglio Direttivo;**
- **Il Presidente;**
- **Organo di controllo e Revisore legale o Organo di revisione, saranno nominati dal Consiglio Direttivo, qualora si supereranno le soglie dimensionali previste rispettivamente dagli artt.30, comma 2, e 31 del CTS.**

Art.9

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza, dal vice Presidente ed in assenza di questi, da un socio nominato dalla stessa Assemblea.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Tutte le convocazioni avverranno mediante comunicazione scritta o tramite e-mail o tramite SMS, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima che in seconda convocazione, con l'Ordine del giorno da trattare, spedita a tutti gli associati almeno 15 gg. prima della riunione.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purchè sia specificato nella convocazione.

All'Assemblea ordinaria compete:

- **L'approvazione degli indirizzi generali e del programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;**
- **L'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo;**
- **L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;**
- **L'approvazione del Regolamento ove presente;**
- **La revoca motivata del Presidente e/o gli altri componenti del Consiglio Direttivo.**

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni associato, ha diritto ad un voto purchè iscritto da almeno tre mesi ed abbia donato almeno una volta nei dodici mesi antecedenti l'Assemblea.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati conferendo delega scritta. Ciascun associato non può avere più tre deleghe.

La votazione avviene in modo palese per alzata di mano.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o verbalizzante, conservato presso la sede dell'ODV, in libera visione a tutti gli associati.

All'Assemblea straordinaria dei soci effettivi compete:

- la modifica dello Statuto o dell'atto Costitutivo;
- la trasformazione, fusione o scissione dell'ODV;
- lo scioglimento dell'ODV;
- ogni determinazione circa la destinazione di eventuali disavanzi di gestione e la devoluzione del patrimonio dell'ODV;
- l'esclusione degli associati come previsto dall'art.7 del presente Statuto;
- ogni determinazione sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalle Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, ogni volta lo richieda almeno un decimo degli associati con domanda motivata e firmata ovvero da due componenti del Consiglio Direttivo.

In tal caso, l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta; la convocazione avverrà tramite invio e-mail o SMS, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, sia in prima che in seconda convocazione, con l'Ordine del giorno da trattare. L'assemblea dovrà essere tenuta entro 30 gg. dalla convocazione.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci effettivi; in seconda convocazione, con la stessa presenza della prima. L'approvazione di qualsiasi mozione, deve obbligatoriamente avvenire con voto favorevole della maggioranza dei presenti espresso per alzata di mano.

Art.10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'ODV ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri eletti dall'Assemblea che restano in carica un quadriennio.

I componenti del Consiglio Direttivo, possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Per le cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art.2382 codice civile. Per il conflitto d'interessi si applica l'art.2475-ter codice civile.

Alle riunioni possono essere invitati esperti con voto consultivo.

In caso di cessazione, dimissioni o revoca di uno dei componenti del Consiglio Direttivo si provvede alla sostituzione, sottoposta comunque alla ratifica dell'Assemblea nella sua prima riunione successiva alla sostituzione.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, nomina il Presidente, il Vice Presidente il Segretario e i Consiglieri.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, quando quest'ultimo non sia disponibile.

Il Segretario, verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo, nello svolgimento del loro mandato e cura la tenuta dei libri degli associati.

Il Segretario, inoltre, è responsabile della custodia e conservazione dei verbali e dei libri sociali e dei verbali degli organi del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti e, in ogni caso, non meno di due volte all'anno, per deliberare sugli atti della vita associativa.

Ai fini della validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, le delibere sono valide, con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo, inoltre, compete ogni determinazione in ordine all'organizzazione dell'ODV, la costituzione di commissioni, lo svolgimento, su delega, dei compiti del Presidente, l'acquisizione di collaborazioni e consulenze, la redazione del bilancio preventivo e consuntivo, l'ammissione, la sospensione e la esclusione dei soci.

In generale, al Consiglio Direttivo, sono riconosciuti i più ampi poteri per quanto concerne la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Resta salva la facoltà dell'organo deliberante dell'ODV, di autorizzare preventivamente e/o ratificare con apposita delibera Assembleare, l'eventuale operato svolto dal Consiglio Direttivo e/o dal Legale Rappresentante dell'ODV, in violazione delle eventuali limitazioni.

Art.11

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'ODV.

E' nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti.

Il Presidente dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ODV nei confronti di terzi e in giudizio.

Al Presidente, compete l'amministrazione dell'ODV, sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, a cui riferisce sulla attività svolta.



E' autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti o Privati, ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'ODV.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Art.12

PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Il patrimonio dell'ODV, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività Statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.13

RISORSE ECONOMICHE

L'ODV, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- a – quote dei soci fondatori con versamento una tantum all'atto della costituzione;**
- b – contributi dei privati;**
- c – contributo dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche;**
- d – contributi di organismi internazionali;**
- e – donazioni liberali e lasciti testamentari;**
- f – rimborsi derivanti da convenzioni;**
- g – beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;**
- h– eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;**
- i– ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017**

Art.14

BILANCI

I documenti di bilancio dell'ODV, sono annuali e riportano l'esercizio dell'attività sociale che va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Gli stessi sono predisposti dal Consiglio Direttivo e presentati all'Assemblea dei soci, per l'approvazione a maggioranza entro e non oltre il 30 Giugno dell'anno successivo. L'eventuale saldo attivo viene imputato nell'esercizio dell'anno successivo.

I bilanci possono essere consultati presso la sede sociale, per i 15 gg. precedenti l'Assemblea.

Art.15

LIBRI SOCIALI

L'ODV, avrà cura di tenere i seguenti registri sociali:

- 1) libro dei soci effettivi;**
- 2) archivio delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;**
- 3) archivio delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea;**
- 4) registro dei soci donatori fidelizzati su supporto informatico.**

Art.16

ASSICURAZIONE

I componenti del Consiglio Direttivo che prestano attività di volontariato, sono regolarmente assicurati con polizza annuale, per malattie, infortunio, morte e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art.18 CTS.

Art.17

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'ODV, il patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla FIDAS Nazionale, in seconda istanza ad altra ODV operante nello stesso settore.

Art.18

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino alla naturale scadenza del mandato, è mantenuta la composizione attuale del Consiglio Direttivo in essere al momento dell'approvazione del presente Statuto.



Art.19

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO

[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]



Uffici
Agenzia delle Entrate

Reg. € Agenzia delle Entrate - UT di Campobasso
Data 17.07.2019
Codice 846 Serie B Euse
Titolo Delega di pagamento del



[Signature]
Nicola Di Iorio

Delega su delega del Direttore Provinciale